

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, la procedura per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Ai fini del presente regolamento:
 - a. la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 viene denominata “la legge”;
 - b. il ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene denominato “il Ministero”;
 - c. il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca viene denominato “il Ministro”.

Art. 2

Ripartizione delle risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, fissa i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili ai Dipartimenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno e nel rispetto dei criteri di cui al comma 1, ripartisce annualmente tra i Dipartimenti le risorse disponibili per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia definendo, altresì, le modalità di copertura dei posti.

Titolo I

Chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura selettiva di cui all’art.18, c. 1 della legge

Art. 3

Richiesta di attivazione della procedura di chiamata

1. Il Dipartimento, nell’ambito delle risorse ad esso assegnate ai sensi dell’art. 2, chiede al Consiglio di Amministrazione l’attivazione delle procedure di chiamata di posti di prima e di seconda fascia, in funzione delle esigenze della propria offerta formativa,

2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento, nella sua composizione allargata, incluse le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico amministrativo, con delibera adottata a maggioranza assoluta .

3. La delibera del Dipartimento stabilisce:

- a) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- b) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico-disciplinare;
- c) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- d) gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
- e) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare per la partecipazione alla procedura. Il numero delle pubblicazioni da presentare non può essere comunque inferiore a dodici per le chiamate da professori ordinario e a dieci per le chiamate da professore associato;
- f) l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera;
- g) le modalità di copertura finanziaria del posto di cui si richiede l'assegnazione, se interamente a carico del bilancio universitario o se finanziato da soggetti esterni sulla base di accordi, ai sensi dell'art. 14 che segue.

Art. 4

Delibera del Consiglio di Amministrazione di attivazione della procedura di chiamata

Il Consiglio di Amministrazione, verificate la conformità delle richieste di cui al precedente art. 3 con gli obiettivi didattici e di ricerca dell'Ateneo e del Dipartimento nonché la sostenibilità finanziaria secondo le vigenti normative, delibera, a maggioranza assoluta, sulle richieste di attivazione del procedimento di chiamata.

Art. 5

Bando di selezione

1. In esito alla delibera di cui all'art. 4 che precede, il bando, emanato con decreto rettorale, viene pubblicato sul sito di Ateneo e ne viene dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale nonché sui siti del Ministero e dell'Unione Europea.
2. Il bando contiene l'indicazione dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura, secondo quanto disposto dal successivo art. 6; del trattamento economico e previdenziale previsto per i

professori chiamati; delle modalità di presentazione della domanda; del termine di presentazione della domanda, in misura comunque non inferiore ai quindici giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando, inoltre, riproduce i contenuti della delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 3, comma 3, che precede.

Art. 6

Requisiti di partecipazione e modalità di presentazione della domanda

1. Alla selezione possono partecipare:

- a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione nazionale per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto della procedura selettiva, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
- b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 per la fascia coincidente a quella oggetto di selezione limitatamente al periodo di durata della idoneità stessa, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 8 della legge, fatta salva l'applicazione dell'art. 29, comma 4, della medesima legge;
- c) i professori in servizio presso altri Atenei nella fascia per la quale viene emanato il bando;
- d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quello oggetto del bando, conformemente con le tabelle definite dal Ministero, sentito il CUN, secondo quanto previsto dall'art. 18, c. 1, della legge.

2. Non possono partecipare al procedimento quanti versino nelle situazioni indicate nell'ultimo periodo dell'art. 18, comma 1, lettera b, della legge.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione; il candidato deve presentare per via telematica anche il *curriculum vitae* e l'elenco delle pubblicazioni; nella domanda devono altresì essere indicate le pubblicazioni ritenute più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato pdf.

Art. 7

Commissione e procedimento di selezione

1. La selezione è effettuata da apposita Commissione nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento che ha promosso l'avvio della procedura.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui al comma 1 è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la procedura riguarda docenti di prima fascia, ovvero, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la procedura riguarda docenti di seconda fascia. Il decreto di nomina della Commissione viene pubblicato sul sito di Ateneo.
3. Per la selezione di professori di prima fascia, la Commissione è composta da cinque professori di prima fascia. Per le selezioni di professori di seconda fascia, la Commissione è composta da cinque professori di cui due di seconda fascia. I componenti della Commissione sono scelti fra i professori appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione. Almeno tre dei componenti, di cui, nel caso di selezioni per docenti di seconda fascia, almeno un professore di seconda fascia, devono essere esterni all'Università della Tuscia di Viterbo e devono essere individuati fra professori di altri Atenei di autorevolezza scientifica nella comunità accademica nazionale e internazionale.
4. Della Commissione non possono fare comunque parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge, nei due anni precedenti l'avvio della procedura selettiva. Della Commissione, altresì, non possono far parte i professori che siano stati componenti della commissione che ha attribuito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore e la fascia alla quale si riferisce la procedura selettiva o che ne abbiano fatto parte nei tre anni precedenti l'attivazione della procedura medesima.
5. Nel corso della prima seduta la Commissione nomina tra i suoi componenti un Presidente e un Segretario verbalizzante.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. Sulla base di criteri predeterminati, la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche, il *curriculum* e l'attività didattica dei candidati. La Commissione con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta, e previa valutazione comparativa dei candidati, indica un numero di candidati doppio rispetto ai posti da coprire, maggiormente qualificati allo svolgimento delle funzioni didattico-scientifiche per le quali è stata bandita la procedura in questione.
9. In relazione alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, la Commissione accerta, ove previsto dal bando, oltre alla qualifica scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie.
10. La Commissione conclude i suoi lavori e invia gli atti al Rettore per la relativa approvazione entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di nomina. L'elenco dei candidati è predisposto in ordine alfabetico.

11. Su proposta motivata del Presidente della Commissione, il Rettore può prorogare per una sola volta, e per un periodo non superiore a due mesi, il termine per la conclusione della procedura.
12. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 10 o, in caso di concessione della proroga, quello di cui al comma 11, il Rettore dispone lo scioglimento della Commissione e, in esito alla procedura regolata dal presente articolo, ne nomina una nuova in sostituzione della precedente.
13. Entro i trenta giorni successivi alla loro ricezione, il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della procedura. Nel caso in cui riscontri irregolarità, rinvia con provvedimento motivato gli atti stessi alla Commissione, fissando un termine per l'adeguamento ai rilievi formulati. Gli atti della procedura, una volta approvati, sono pubblicati tempestivamente sul sito dell'Ateneo.

Art. 8

Proposta di chiamata

1. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni successivi all'approvazione degli atti da parte del Rettore, il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di chiamata del candidato, scegliendo tra quelli indicati dalla Commissione ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata. Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento può organizzare incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato ad illustrare le attività di ricerca in corso o a svolgere una lezione.
2. La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta di chiamata riguarda un professore di seconda fascia.

Art. 9

Delibera di chiamata

1. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata del Dipartimento a maggioranza assoluta.
3. Con delibera motivata il Consiglio di Amministrazione può invitare il Dipartimento al riesame della proposta di chiamata.

Titolo II

Chiamata di professori di ruolo di seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 5, della legge. Chiamata di professori di ruolo di prima e seconda fascia mediante procedura valutativa di cui all'art. 24, comma 6, della legge

Art. 10

Procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di seconda fascia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge

1. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio e della programmazione triennale di cui all'art. 18, comma 2 della legge, i titolari di contratto per ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b, della legge, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato e che ne facciano apposita domanda, sono sottoposti, nel terzo anno di contratto, a valutazione, secondo le norme del presente articolo. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, della legge, la valutazione si svolge in conformità con gli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con regolamento di ateneo, secondo i criteri fissati con decreto del ministro.
3. Si applicano nella presente procedura, in quanto compatibili, le norme dei precedenti artt. 7 e 8 con le deroghe disposte nei commi che seguono.
4. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, almeno uno dei quali esterno all'Università della Tuscia appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione.
5. In esito alla valutazione compiuta, sulla base di criteri predeterminati, avente ad oggetto le pubblicazioni scientifiche, l'attività di ricerca e l'attività didattica del candidato, la Commissione esprime con delibera motivata, assunta a maggioranza assoluta, il proprio giudizio sul candidato medesimo.
6. I termini previsti dai commi 10 e 11 dell'art. 7 sono ridotti rispettivamente a 45 giorni e a 20 giorni.
7. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, propone, con delibera assunta a maggioranza assoluta, la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione.

8. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.

9. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 11

Procedura valutativa per la chiamata come professore di ruolo di prima e seconda fascia ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge

1. Per le chiamate nel ruolo dei professori di prima e seconda fascia, di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale, il Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione, e ferme restando, in ogni caso, le disposizioni di legge sulla programmazione del fabbisogno di personale, può decidere, fino al 31 dicembre 2017, di avvalersi delle norme del precedente articolo 10. A tal fine, l'Università può utilizzare fino alla metà delle risorse di cui all'art. 2, c. 2, equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo. A decorrere dal 1 gennaio 2018 l'Università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui all'art. 24, comma 5, della legge.

2. Il Senato Accademico definisce i criteri ai quali i dipartimenti devono attenersi nella individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, accordando un particolare rilievo agli esiti della valutazione condotta dall'Ateneo sulla produttività scientifica e l'attività didattica dei candidati medesimi. Sono, altresì, valutati eventuali qualificati incarichi presenti nel *curriculum* conferiti dagli Organi di Governo dell'Ateneo e/o del Dipartimento.

3. La delibera del Consiglio di Dipartimento per la individuazione dei candidati da sottoporre a valutazione, secondo i criteri di cui al precedente comma 2, viene adottata, a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, se la proposta riguarda un professore di prima fascia; a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, se la proposta riguarda un professore di seconda fascia.

4. Per la presente procedura si applicano le disposizioni dei commi da 3 a 6 del precedente art. 10.

5. In esito alla procedura di valutazione, il Consiglio di Dipartimento propone al Rettore la chiamata del candidato che ha superato con esito positivo la valutazione. La delibera di proposta è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.

6. Il Rettore, nell'ambito delle funzioni e delle responsabilità di cui all'art. 2, c. 1 lett. b) della legge, sottopone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione della proposta di chiamata inoltrata dal Dipartimento.

7. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di chiamata a maggioranza assoluta dei componenti.

Titolo III

Chiamata diretta o per chiara fama

Art. 12

Procedura

1. Il Consiglio di Dipartimento può chiedere nella sua composizione allargata e con delibera assunta a maggioranza assoluta, al Rettore, l'attivazione della chiamata di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, in base alle esigenze dell'offerta formativa della struttura e nel rispetto dei criteri e requisiti fissati dal Miur.

2. Il Rettore sottopone al Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dell'offerta formativa e della ricerca, la proposta.

3. Nel caso in cui la proposta venga accolta dal Consiglio di Amministrazione, la delibera è inviata al Ministero secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art.13

Premio per i Dipartimenti

In relazione e per le finalità della valutazione delle politiche di reclutamento del personale di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il Nucleo di Valutazione, con cadenza annuale, valuta le politiche di reclutamento del personale docente di ciascun dipartimento e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, con apposita relazione. Il Nucleo effettua la valutazione secondo i criteri di cui all'art. 9 del decreto legislativo predetto, per quanto compatibili. Degli esiti di tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione tiene conto nella ripartizione delle risorse da assegnare ai dipartimenti, nella misura determinata appositamente dalla programmazione triennale.

Art. 14

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di ruolo di prima e di seconda fascia e dall'attribuzione di contratti di cui all'articolo 24 della legge possono essere assicurati da soggetti terzi, sia pubblici sia privati, previa stipulazione di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i professori di ruolo e di ricercatore di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge. L'importo corrispondente al costo di almeno una annualità è corrisposto da tali soggetti in un'unica soluzione garantendo, in ogni caso, la stipula di idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo corrispondente all'intero finanziamento proposto.
2. Le modalità per il finanziamento esterno di posti di ruolo di prima e di seconda fascia sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di I e II fascia emanato con D.R. n. 355/12 dell'11.05.2012.